

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1739 del 31/03/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento "Blocco C" localizzato nel Comune di CAMPOSANTO (MO), via PER SAN FELICE n. 50 E 50/1, richiesta dalla ditta CPC SRL per l'attività di trattamento superficiale di componenti automotive in metallo e materiali compositi, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE. Rif. SUAP n. 568/2025 Prat. Sinadoc n. 14147/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1855 del 31/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno trentuno MARZO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento "Blocco C" localizzato nel Comune di CAMPOSANTO (MO), via PER SAN FELICE n. 50 E 50/1, richiesta dalla ditta CPC SRL per l'attività di trattamento superficiale di componenti automotive in metallo e materiali compositi, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE.

Rif. SUAP n. 568/2025

Prat. Sinadoc n. 14147/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATE le AUA vigenti per lo stabilimento in oggetto:

- per il civico 50/1: adottata da Arpae Modena con determinazione n. 5722 del 15/11/2021 trasmessa dal Suap il 26/11/2021;
- per il civico 50: adottata da Arpae Modena con determinazione n. 165 del 18/01/2021 con scadenza il 18/01/2036 a favore della ditta Carrozzeria Nuova G.M. SRL e volturata alla ditta C.P.C. SRL con determinazione n. 2098 del 11/04/2024;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord in data 03/04/2025 (protocollo SUAP n. 9597) e acquisita da ARPAE con prot. n. 63740 del 03/04/2025 dalla ditta **C.P.C. SRL** (P.IVA. 00157040361), con sede legale in v. del Tirassegno n. 55, Modena, per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di trattamento superficiale di componenti automotive in metallo e materiali compositi svolta presso lo stabilimento "**Blocco C**" ubicato in **VIA PER SAN FELICE n. 50 e 50/1**, Comune di **CAMPOSANTO (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (modifica)

Con la presente istanza la ditta intende integrare l'autorizzazione rilasciata per lo stabilimento ubicato al civico n. 50/1 con l'autorizzazione dello stabilimento ubicato al civico n. 50, oltre all'installazione di nuovi punti di emissione.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 "DECRETO ODORI";
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Regolamento del Gestore AIMAG SpA per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena, approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n.6 del 24/05/2010.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento,
 - richiesta da Aimag con prot. 1898 del 17/04/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 94831 del 22/05/2025 e n. 103900 del 10/06/2025,
 - richiesta con protocollo Arpae n. 79887 del 29/04/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 102288 del 06/06/2025.consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 122078 del 07/07/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune, Gestore

del Servizio Idrico Integrato;

- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta con protocollo Arpae n. 192766 del 30/10/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 213578 del 02/12/2025 per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- sono inoltre pervenute dalla ditta, tramite SUAP, integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n. 216458 del 05/12/2025 e n. 58704 del 31/03/2026;
- in data 27/01/2026 si è svolto un incontro tecnico tra Arpae e ditta;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, espresso dal Comune di Camposanto, protocollo n. 6288 del 18/07/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 130200 del 18/07/2025;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 42653 del 06/03/2026, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi al Comune di Camposanto, protocollo n. 161903 del 12/09/2025;
- Nulla Osta Acustico, espresso dal Comune di Camposanto con protocollo n. 7661 del 16/09/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 163476 del 16/09/2025;
- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Camposanto AIMAG SPA, protocollo n. 3519 del 04/08/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 140168 del 04/08/2025;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla determinazione DET-AMB-2021-5722 del 15/11/2021 emessa da ARPAE Modena riferita al civico n. 50/1, ricomprendendo anche gli impianti di cui al civico n. 50 (già autorizzati con

DET-AMB-2021-165 del 18/01/2021 intestata alla Carrozzeria Nuova G.M. SRL, poi volturata alla ditta C.P.C. SRL con DET-AMB-2024-2098 del 11/04/2024), per lo stabilimento “**Blocco C**” di **VIA PER SAN FELICE n. 50 e 50/1** in Comune di **CAMPOSANTO (MO)**, a favore del legale rappresentante pro tempore della ditta **C.P.C. SRL** (P.IVA. 00157040361), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all’art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all’adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A5 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Camposanto
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Camposanto

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l’esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato A5 “Autorizzazione, di cui all’art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura”;*
 - *Allegato C “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del Dlgs n.152/2006”;*
 - *“Comunicazione o Nulla osta di cui all’articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11”;*
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DARE ATTO che sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
6. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione delle previgenti A.U.A.
 - **per quanto riguarda le emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto, ovvero
 - **per quanto riguarda il rumore**, dalla data di messa in esercizio dell’impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell’AUA una specifica dichiarazione dell’avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo;
7. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell’AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2021-5722 del 15/11/2021, pertanto con **validità fino al 26/11/2036**, e che il rinnovo deve essere presentato all’autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all’articolo 5 del DPR n.59/2013;
8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore

è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
10. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
12. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc 14147/2025

ALLEGATO A5

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI CAMPOSANTO**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **C.P.C. SRL**, presso lo stabilimento "**Blocco C**" sito in **via PER SAN FELICE n. 50 e n. 50/1 a CAMPOSANTO (MO)**, svolge l'attività di trattamento superficiale di componenti automotive in metallo e materiali compositi.

Presso il sito della Ditta C.P.C. SRL in oggetto viene realizzato un impianto di trigenerazione a servizio dei fabbricati siti a Camposanto di proprietà della C.P.C. SRL. Questo nuovo sistema sarà composto da un sistema ad osmosi inversa e da torri evaporative, generando scarichi in pubblica fognatura.

Oltre alle acque reflue di tipo domestico e meteoriche sono presenti i seguenti scarichi nella pubblica fognatura mista di Via Per San Felice:

- acque reflue industriali derivanti dal nuovo impianto di trigenerazione, in particolare provenienti dal sistema ad osmosi inversa e dall'acqua scartata dalle torri evaporative. Non è previsto alcun tipo di trattamento.
Prima del collegamento alla rete fognaria pubblica delle acque miste, è previsto un pozzetto di ispezione e controllo campioni in cui verranno convogliati entrambi gli scarichi, identificato in planimetria al punto 5.

La classificazione dei reflui di cui sopra è effettuata in conformità a D.Lgs. 152/06; DGR 1053/2003; DGR 286/05; DGR 1860/06.

Il volume annuo di reflu scaricato in pubblica fognatura è pari indicativamente a metri cubi 8.000. Modifiche significative relative a questo dato dovranno essere segnalate all'ente gestore del SII.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA, la documentazione a completamento pervenuta ad Arpae-SAC Modena il 22/05/2025, il 06/06/2025, e il 10/06/2025;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura:

- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Camposanto AIMAG SPA, protocollo n. 3519 del 04/08/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 140168 del 04/08/2025;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta **C.P.C. SRL**, per lo stabilimento **“Blocco C”** localizzato in **via PER SAN FELICE n. 50 e n. 50/1**, comune di **CAMPOSANTO (MO)**, è **autorizzato a scaricare le acque reflue industriali in pubblica fognatura** (scarico n. 5), con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. lo scarico di acque reflue derivanti dal nuovo impianto di trigenerazione dovrà rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D. Lgs. 152/06 - colonna scarichi in pubblica fognatura;
2. gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità come sopra definiti dovranno essere smaltiti a cure e spese del titolare dello scarico in osservanza a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
3. i limiti di cui al punto 1) dovrà essere rispettato presso il/i pozzetto/i ubicato/i come definito/i nella sezione PARTE DESCRITTIVA;
4. il rispetto dei limiti tabellari è riferito di norma ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di tre ore. Campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere realizzati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; pozzetto ubicato in zona di transito automezzi; malfunzionamento del depuratore di recapito dovuta ad ingresso di reflui anomali; ecc...). Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove sia presente un pre-trattamento di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione superiore alle tre ore;
5. i pozzetti di ispezione e controllo posti immediatamente a monte di tutti i punti di immissione in pubblica fognatura, dovranno essere mantenuti sempre accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo - dovranno inoltre avere profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo;
6. è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel recettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico, ai sensi dell'art. 81 del Regolamento Quadro citato nella parte normativa - è altresì vietato lo scarico di qualunque sostanza incompatibile con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosa o pericolosa per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari e/o depurativi;
7. l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente natura diversa degli scarichi, implica l'obbligo di conseguimento di nuova autorizzazione, antecedentemente all'avvio;
8. è fatto obbligo di fornire immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune territorialmente competente ed al Gestore dei SII di guasti agli impianti, anomalie negli scarichi e/o di altre situazioni potenzialmente in grado di costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente e/o causare il malfunzionamento delle strutture fognarie e depurative sottese;
9. modifiche significative delle attività effettuate presso il sito che possano comportare una variazione nella qualità e quantità delle acque di scarico dovrà essere preventivamente comunicata dal titolare dello scarico allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune territorialmente competente.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- planimetria scarichi (rif. prot. Arpae n. 103900 del 10/06/2025, “BloccoC_Layoutemissioni_rev01”)

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **C.P.C. SRL**, presso lo stabilimento "**Blocco C**" sito in **via PER SAN FELICE n. 50 e n. 50/1 a CAMPOSANTO (MO)**, svolge l'attività di trattamento superficiale di componenti automotive in metallo e materiali compositi;

Con la presente domanda di modifica sostanziale la ditta richiede l'integrazione dell'AUA DET-AMB-2021-5722 del 15/11/2021 (riferita al civico n. 50/1) per l'inserimento delle emissioni autorizzate con AUA DET-AMB-2021-165 del 18/01/2021 (riferita al civico n. 50) (successiva voltura a favore di CPC con DET-AMB-2024-2098 del 11/04/2024).

Le emissioni attualmente autorizzate con DET-AMB-2021-5722 rimarranno attive ed invariate; la ditta propone tuttavia una nuova codifica.

Inoltre è prevista l'installazione di:

- 16 nuove postazioni di carteggiatura di tipo 'open-space' con aspirazione a pavimento e sul lato posteriore della postazione di lavoro, identificate con i codici da C31 a C46 nel corpo di fabbrica C2;
- 11 nuove cabine di verniciatura di nuova costruzione (identificate da C18 a C28) nel corpo di fabbrica C1;
- 2 nuovi box di preparazione vernici (identificati con C29 e C30) nel corpo di fabbrica C1;
- 2 nuove cabine, denominate "cabine di pulizia" in cui vengono eseguite operazioni di pulizia e finitura di superfici, come ad esempio la lucidatura finale (identificate C47 e C48) nel corpo di fabbrica C2;
- un sistema di trigenerazione composto da un motore a metano (potenza pari a 2,3 MWt) i cui gas di scarico saranno captati e convogliati nel camino di emissione denominato C49.

I punti E1 ed E2 dell'AUA det. n. 165/2021 corrispondono alle due emissioni ora denominate C51 e C52, delle quali viene richiesta autorizzazione senza modifiche rispetto alla precedente autorizzazione.

Le emissioni derivanti da operazioni di carteggiatura, denominate da E12 ad E19 (civ. 50/1) sono state definitivamente dismesse, come da comunicazione pervenuta ad Arpae il 28/05/2024 (prot. 98102).

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: C01 (exE1), C02 (exE2), C03 (exE4), C04 (exE5), C05 (exE6), C06 (exE10), C07 (exE11), C09 (exE7), C10 (exE8), C11 (exE9), C12 (exG1), C13 (exG2), C14 (exG3), C15 (exG4), C16 (exG5), C17 (exG6), C51 (exE1 civ. 50), C52 (exE2 civ. 50)
- la dismissione dei punti di emissione: exE12, exE13, exE14, exE15, exE16, exE17, exE18, exE19
- la modifica dei punti di emissione: C08 (ex E3) (aumento delle ore)
- la installazione dei nuovi punti di emissione: da C18 a C49 e C53, C54
- sono inoltre presenti due generatori a gasolio PTN 453 kW cad che saranno dismessi una volta che il trigeneratore sarà a regime.

e il seguente consumo di materie prime:

- Fondi	11,7 t/anno;
- Tinte e trasparenti	10,5 t/anno;
- Catalizzatori e indurenti	6,4 t/anno;
- Diluenti	6,9 t/anno

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATE le AUA vigenti per lo stabilimento in oggetto:

- per il civico 50/1: adottata da Arpae Modena con determinazione n. 5722 del 15/11/2021;
- per il civico 50: adottata da Arpae Modena con determinazione n. 165 del 18/01/2021 a favore della ditta Carrozzeria Nuova G.M. SRL e volturata alla ditta C.P.C. SRL con determinazione n. 2098 del 11/04/2024;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA, la documentazione a completamento pervenuta ad Arpae-SAC Modena il 06/06/2025 e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena il 02/12/2025, il 05/12/2025 e il 31/03/2026, e in considerazione dell'incontro tecnico svoltosi in data 27/01/2026 tra Arpae e ditta.

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- parere favorevole espresso dal Comune di Camposanto, protocollo n. 6288 del 18/07/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 130200 del 18/07/2025;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 42653 del 06/03/2026, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in cui è evidenziato che:
 - Valore Limite di Emissione Totale (Bersaglio) espressa come FECOV/IMS : $\leq 1,2$, dove COV rappresenta le tonnellate di COV effettivamente emesse nell'anno (O1 emissioni convogliate), calcolate moltiplicando Portata effettiva (Nmc/h) X Concentrazione effettiva (mg/Nmc) X Durata (h/anno) effettiva dell'emissione, impiegando i dati degli autocontrolli e le registrazioni delle ore di funzionamento + F (emissione diffusa effettiva), e IMS le tonnellate di Materia Solida effettivamente immessa nel processo nell'anno.
 - Relativamente alle operazioni di lavaggio aerografi, preparazione vernici e utilizzo di tintometri, considerato che la tipologia di materie prime utilizzate (solventi organici) risulta simile a quella usata per la diluizione di prodotti vernicianti e che le emissioni prodotte sono assimilabili a quelle delle cabine di verniciatura, si ritiene che per tali attività siano applicabili i criteri di autorizzabilità individuati per le verniciature e che i consumi dei materiali di cui sopra vadano addizionati a quelli per la verniciatura e quindi contribuiscano alla determinazione del carico inquinante giornaliero.
 - Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.
 - Le nuove cabine di verniciatura hanno un sistema di riscaldamento dell'aria elettrico.
 - La ditta, in seguito agli esiti degli autocontrolli dell'ultimo triennio (2022-2024) si è autoridotta il limite di SOV come COT per le emissioni esistenti C01 (exE1), C02 (exE2), C03 (exE4), C04 (exE5), C05 (exE6), C06 (exE10), C07 (exE11), C08 (exE3).
 - Per C09 (ex E7) - C10 (ex E8) - C11 (ex E9) si è fissato il limite di Polveri totali precedentemente indicato.
 - Le cabine dell'azienda permettono di impostare un n. di ore di lavoro a seguito del quale emettono un allarme. Al raggiungimento di queste ore di lavoro i filtri sono sostituiti.
 - La ditta nelle integrazioni ha inoltrato la relazione di ricognizione ai sensi del Decreto MASE 309/2024 poichè rientra tra gli impianti previsti nella Tab. 1 trattandosi di "Impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 275 del D.Lgs 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t". Nella relazione di ricognizione viene fornita una descrizione schematica delle varie fasi del processo produttivo, dei relativi impatti sulle matrici ambientali e una valutazione delle potenziali emissioni odorigene esistenti e degli eventuali interventi di mitigazione predisposti. Gli inquinanti principali generati dall'attività sono Sostanze Organiche Volatili espresse come C.O.T.; nonostante il considerevole aumento del consumo di solvente tutte le emissioni (esistenti e nuove) sono captate e convogliate in atmosfera previo passaggio in idoneo sistema di abbattimento costituito da carboni attivi. A parere della scrivente le attuali misure garantiscono il contenimento/mitigazione delle emissioni odorigene prodotte.
 - Si ritiene necessaria una caratterizzazione chimica dei COV, da svolgere con metodo analitico UNI

EN 13649:2015, per ottenere informazioni utili circa le potenziali ricadute odorigene delle emissioni; l'utilizzo di tale metodo analitico potrà fornire le concentrazioni dei singoli composti permettendone un confronto con le soglie olfattive. Si richiede pertanto, in fase di messa a regime, la determinazione dei COV (C-tot) da eseguire con metodo UNI EN 12619:2013 per il confronto con il limite autorizzativo previsto ed anche la determinazione dei singoli composti con metodo UNI EN 13649:2015 per ottenere una caratterizzazione chimica di dettaglio, con riferimento alle emissioni di seguito riportate, prese a campione: una a scelta tra quelle esistenti da C01 a C06 e una a scelta tra quelle nuove da C18 a C28.

- Valutate le diverse domanda presentate dalla ditta per gli stabilimenti CPC di Camposanto:
 - Via della Meccanica 40/42 (Blocco A+B)
 - Via per San Felice 50-50/1 (Blocco C)
 - Via per San Felice 52/54 (Blocco D)
 - Via della Meccanica 38 (Blocco E)

e le relative integrazioni, si esprimono le seguenti osservazioni.

- Al termine delle richieste di modifica presentate per tutti gli stabilimenti CPC la ditta dovrà presentare, in tempi brevi, un'unica domanda di AUA che comprenda tutti gli stabilimenti; al riguardo, si richiama quanto indicato all'art. 269 c. 1 Parte Quinta del D.lgs. 152/06 "L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni." In ogni caso, una volta acquisiti i singoli titoli autorizzativi, in occasione della prima domanda di modifica riguardante uno degli stabilimenti, questa dovrà essere valutata all'interno del procedimento di unificazione dell'AUA.
- La ditta ha proposto la riduzione del valore limite dell'inquinante SOV come COT, su alcune emissioni, per gli stabilimenti A+B, C e D. Tale proposta è stata accolta positivamente. Inoltre su alcune emissioni esistenti e nuove risultano adottati sistemi di adsorbimento (carboni attivi) volti al contenimento delle sostanze organiche volatili e della componente odorigena. Visto il cumulo degli impatti dato dalle emissioni originate da ciascun stabilimento e il consistente incremento dei consumi di solvente, che fa rientrare la ditta nell'applicazione dell'Art. 275, la Scrivente ritiene che l'adozione di ulteriori sistemi di abbattimento sulle emissioni derivanti dall'attività di verniciatura (non attualmente previsti) come carboni attivi e/o postcombustori possa ridurre e mitigare l'impatto odorigeno nei confronti del contesto in cui si trovano le realtà CPC (circa 500 m dall'abitato).
- Infine nella fase di unificazione dell'AUA si richiede alla ditta di confrontarsi con il limite previsto al punto 6.7 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e ss.mm.i (capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno) per escludere l'impianto dall'applicazione della normativa AIA.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate nella planimetria emissioni e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Capacità nominale	93,5 kgCOV/giorno
Consumo massimo teorico di solvente	21,5 tCOV/anno
Massa Totale Annuale di Materia Solida	14,0 t/anno
Emissione Annuale di Riferimento	42 tCOV/anno
Emissione Bersaglio	16,8 tCOV
FE COV/IMS	≤1,2
Valore limite di emissione diffusa	25% di input di solvente

Codifica prec	Emis s. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
Corpo C2									
E1 civ.50/1	C01	Cabina di Verniciatura 1	45.000	8	16	SOV (come C-org tot)	30	filtro a pannelli, maniche tasche, carboni attivi	annuale
						Polveri totali	3		
E2 civ.50/1	C02	Cabina di Verniciatura 2	45.000	8	16	SOV (come C-org tot)	30	filtro a pannelli, maniche tasche, carboni attivi	annuale
						Polveri totali	3		
E4 civ.50/1	C03	Cabina di Verniciatura 3	45.000	8	16	SOV (come C-org tot)	35	filtro a pannelli, maniche tasche, carboni attivi	annuale
						Polveri totali	3		
E5 civ.50/1	C04	Cabina di Verniciatura 4	45.000	8	16	SOV (come C-org tot)	45	filtro a pannelli, maniche tasche, carboni attivi	annuale
						Polveri totali	3		
E6 civ.50/1	C05	Cabina di Verniciatura 5	45.000	8	16	SOV (come C-org tot)	40	2 filtro a pannelli, maniche carboni attivi	annuale
						Polveri totali	3		
E10 civ.50/1	C06	Box Preparazione Vernici 1	4.000	8	16	SOV (come C-org tot)	50	-	annuale
E11 civ.50/1	C07	Box Preparazione Vernici 2	4.000	8	16	SOV (come C-org tot)	40	-	annuale
E3 civ.50/1	C08	Forno cottura	15.000	8	16	SOV (come C-org tot)	40	-	annuale
E7 civ.50/1	C09	Carteggiatura 1 +levigatori orbitali	16.000 +485	8	16	Polveri totali	9	filtro a pannelli + filtro a maniche+ filtro a candele (levigatori orbitali)	annuale

Codifica prec	Emis s. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E8 civ.50/1	C10	Carteggiatura 2 +levigatori orbitali	16.000 +485	8	16	Polveri totali	9	filtro a pannelli + filtro a maniche+ filtro a candele (levigatori orbitali)	annuale
E9 civ.50/1	C11	Carteggiatura 3 +levigatori orbitali	16.000 +485	8	16	Polveri totali	9	filtro a pannelli + filtro a maniche+ filtro a candele (levigatori orbitali)	annuale
-	C12	Generatore aria calda a metano - cabina di verniciatura 1 - PTN 325 kW (exG1)	tiraggi o natural e	8	16	Polveri totali (*)	5 (**)	-	-
					Ossidi di Azoto (NO ₂)(*)	350			
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)(*)	35(**)			
-	C13	Generatore aria calda a metano - cabina di verniciatura 2 - PTN 325 kW (exG2)	tiraggi o natural e	8	16	Polveri totali (*)	5 (**)	-	-
					Ossidi di Azoto (NO ₂)(*)	350			
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)(*)	35(**)			
-	C14	Generatore aria calda a metano - cabina di verniciatura 3 - PTN 325 kW (exG3)	tiraggi o natural e	8	16	Polveri totali (*)	5 (**)	-	-
					Ossidi di Azoto (NO ₂)(*)	350			
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)(*)	35(**)			
-	C15	Generatore aria calda a metano - cabina di verniciatura 4 - PTN 325 kW (exG4)	tiraggi o natural e	8	16	Polveri totali (*)	5 (**)	-	-
					Ossidi di Azoto (NO ₂)(*)	350			
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)(*)	35(**)			

Codifica prec	Emis s. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
-	C16	Generatore aria calda a metano - cabina di verniciatura 5 - PTN 325 kW (exG5)	tiraggio naturale	8	16	Polveri totali (*)	5 (**)	-	-
					Ossidi di Azoto (NO ₂)(*)	350			
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)(*)	35(**)			
-	C17	Generatore aria calda a metano - forno cottura - PTN 325 kW (exG6)	tiraggio naturale	8	16	Polveri totali (*)	5 (**)	-	-
					Ossidi di Azoto (NO ₂)(*)	350			
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)(*)	35(**)			
-	C31	Carteggiatura box 1	24.000	8	16	Polveri totali	10	prefiltro+ filtro a tasche	annuale
-	C32	Carteggiatura box 2	24.000	8	16	Polveri totali	10	prefiltro+ filtro a tasche	annuale
-	C33	Carteggiatura box 3	24.000	8	16	Polveri totali	10	prefiltro+ filtro a tasche	annuale
-	C34	Carteggiatura box 4	24.000	8	16	Polveri totali	10	prefiltro+ filtro a tasche	annuale
-	C35	Carteggiatura box 5	24.000	8	16	Polveri totali	10	prefiltro+ filtro a tasche	annuale
-	C36	Carteggiatura box 6	24.000	8	16	Polveri totali	10	prefiltro+ filtro a tasche	annuale
-	C37	Carteggiatura box 7	24.000	8	16	Polveri totali	10	prefiltro+ filtro a tasche	annuale
-	C38	Carteggiatura box 8	24.000	8	16	Polveri totali	10	prefiltro+ filtro a tasche	annuale
-	C39	Carteggiatura box 9	24.000	8	16	Polveri totali	10	prefiltro+ filtro a tasche	annuale
-	C40	Carteggiatura box 10	24.000	8	16	Polveri totali	10	prefiltro+ filtro a tasche	annuale

Codifica prec	Emis s. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
-	C41	Carteggiatura box 11	24.000	8	16	Polveri totali	10	prefiltro+ filtro a tasche	annuale
-	C42	Carteggiatura box 12	24.000	8	16	Polveri totali	10	prefiltro+ filtro a tasche	annuale
-	C43	Carteggiatura box 13	24.000	8	16	Polveri totali	10	prefiltro+ filtro a tasche	annuale
-	C44	Carteggiatura box 14	24.000	8	16	Polveri totali	10	prefiltro+ filtro a tasche	annuale
-	C45	Carteggiatura box 15	24.000	8	16	Polveri totali	10	prefiltro+ filtro a tasche	annuale
-	C46	Carteggiatura box 16	24.000	8	16	Polveri totali	10	prefiltro+ filtro a tasche	annuale
-	C47	Cabina di pulizia 1 (rifinitura/lucidatura)	26.000	8	16	Polveri totali	10	filtro a pannelli	annuale
-	C48	Cabina di pulizia 2 (rifinitura/lucidatura)	26.000	8	16	Polveri totali	10	filtro a pannelli	annuale
-	C53	Aspirazione filtro utensili (cabine emissioni da C31 a C38)	530	8	16	Polveri totali	10	filtro a pannelli	annuale
-	C54	Aspirazione filtro utensili (cabine emissioni da C39 a C46)	530	8	16	Polveri totali	10	filtro a pannelli	annuale
Corpo C1									
-	C18	Cabina di Verniciatura 1	40.000	8	16	SOV (come C-org tot)	50	filtro a pannelli, carboni attivi	annuale
						Polveri totali	3		
-	C19	Cabina di Verniciatura 2	40.000	8	16	SOV (come C-org tot)	50	filtro a pannelli, carboni attivi	annuale
						Polveri totali	3		
-	C20	Cabina di Verniciatura 3	40.000	8	16	SOV (come C-org tot)	50	filtro a pannelli, carboni attivi	annuale
						Polveri totali	3		

Codifica prec	Emis s. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
-	C21	Cabina di Verniciatura 4	40.000	8	16	SOV (come C-org tot)	50	filtro a pannelli, carboni attivi	annuale
						Polveri totali	3		
-	C22	Cabina di Verniciatura 5	40.000	8	16	SOV (come C-org tot)	50	filtro a pannelli, carboni attivi	annuale
						Polveri totali	3		
-	C23	Cabina di Verniciatura 6	40.000	8	16	SOV (come C-org tot)	50	filtro a pannelli, carboni attivi	annuale
						Polveri totali	3		
-	C24	Cabina di Verniciatura 7	40.000	8	16	SOV (come C-org tot)	50	filtro a pannelli, carboni attivi	annuale
						Polveri totali	3		
-	C25	Cabina di Verniciatura 8	40.000	8	16	SOV (come C-org tot)	50	filtro a pannelli, carboni attivi	annuale
						Polveri totali	3		
-	C26	Cabina di Verniciatura 9	40.000	8	16	SOV (come C-org tot)	50	filtro a pannelli, carboni attivi	annuale
						Polveri totali	3		
-	C27	Cabina di Verniciatura 10	40.000	8	16	SOV (come C-org tot)	50	filtro a pannelli, carboni attivi	annuale
						Polveri totali	3		
-	C28	Cabina di Verniciatura 11	40.000	8	16	SOV (come C-org tot)	50	filtro a pannelli, carboni attivi	annuale
						Polveri totali	3		
-	C29	Box vernici 1	1.800	8	16	SOV (come C-org tot)	50	-	annuale
-	C30	Box vernici 2	1.800	8	16	SOV (come C-org tot)	50	-	annuale

Codifica prec	Emis s. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
-	C49	Motore trigeneratore 1 a metano - Medio impianto di combustione "nuovo" PTN 2,3 MW	9.000	11,5	24	Polveri(#)	50	-	annuale
					Ossidi di Azoto (NO ₂)(#)	95			
					Monossido di Carbonio CO(#)	240			
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)(#)	15(##)			
Corpo C3									
E1 civ.50	C51	Carteggiatura	5.000	8	8	Polveri totali	10	filtro a tasche	annuale sospesa(°)
E2 civ.50	C52	Carteggiatura	2.500	8	8	Polveri totali	10	filtro a tasche	annuale sospesa(°)

(*) limiti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%

(**) automaticamente rispettati poichè alimentati a metano

(#) limiti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%

(##) il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale

(°) la ditta dichiara che al momento non sono presenti impianti collegati a tali emissioni; nel caso venissero riattivate la ditta dovrà darne comunicazione e procedere con le condizioni previste per messa in esercizio e messa a regime

2. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
3. I consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.
4. Possono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide NON inferiore al 60% in peso al momento dell'applicazione.
5. I gas derivanti dalle fasi di essiccazione-cottura devono essere convogliati all'impianto di depurazione a carboni attivi ad una temperatura inferiore a 40° C.
6. Relativamente alle emissioni da C01 a C05 e da C18 a C28 deve essere installato un dispositivo automatico di segnalazione di saturazione dei carboni attivi (a peso).
7. La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato o smaltito con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti oppure dovrà risultare dai documenti attestanti il suo invio alla rigenerazione.
8. La sostituzione del materiale filtrante deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti ovvero deve risultare dai documenti attestanti il suo invio alla rigenerazione.
9. Entro il 31 marzo di ogni anno la ditta è tenuta a presentare ad ARPAE, la Dichiarazione Annuale di Conformità (Piano gestione solventi) ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello DICH.COV" allegato, unitamente ai risultati degli autocontrolli per le emissioni C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26,

C27, C28, C29, C30.

10. Prescrizioni relative ai medi impianti di combustione: (C49):

- il Gestore archivia e mette a disposizione dell'autorità di controllo i risultati dei monitoraggi di propria competenza, nei modi previsti dall'Appendice 4-bis, associata al punto 5-bis 2, dell'allegato VI alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06. Questa prescrizione si ritiene ottemperata attraverso la tenuta del Registro degli autocontrolli quando sono previsti solo monitoraggi discontinui oppure attraverso la tenuta della registrazione dei dati monitorati in continuo, quando l'impianto è dotato di rilevatori in continuo.
- L'impianto di trigenerazione deve essere corredato di un sistema di controllo in continuo della combustione che consente la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, finalizzato ad ottimizzare il rendimento di combustione. Qualora tale Sistema di Controllo della Combustione risultasse annesso a campionamento ed analisi in continuo di inquinanti emessi (es: NOx, CO, ecc...) quest'ultimo si ritiene installato con l'esclusiva finalità di monitorare e gestire le condizioni di esercizio dell'impianto di trigenerazione; per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati i metodi di campionamento ed analisi specificatamente indicati per ciascun inquinante in tabella.

11. Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)

A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

12. Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAE), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **da C18 a C54** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

In fase di messa a regime si richiede la determinazione dei COV (C-tot) da eseguire con metodo UNI EN 12619:2013 per il confronto con il limite autorizzativo previsto ed **anche la determinazione dei singoli composti con metodo UNI EN 13649:2015** per ottenere una caratterizzazione chimica di dettaglio, con riferimento alle emissioni di seguito riportate, prese a campione: **una a scelta tra quelle esistenti da C01 a C06 e una a scelta tra quelle nuove da C18 a C28.**

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto

dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAE), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

13. Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

14. Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

15. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);

- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

- Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale (sono esclusi da questo obbligo i filtri preposti alle cabine aperte dotate di abbattimento frontale a vista).

16. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

17. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il

rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti in cui è suddiviso il lato

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

18. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto

di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

19. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

20. Metodi di misura, campionamento ed analisi

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Documenti di riferimento: planimetria emissioni (rif. prot. Arpae n. 216458 del 05/12/2025, CPC_BloccoC_Layoutemissioni aggiornato.pdf)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.